



**Provincia di Viterbo**

**AMBIENTE TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO**

**e-mail: a.riccardi@provincia.vt.it**

**Proposta n. 2059  
del 03/10/2018**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria  
Ing. Antonello Riccardi

Responsabile del Procedimento  
Ing. Antonello Riccardi

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente del Settore  
quale centro di responsabilita'  
in data 08/10/2018

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 2059 del 08/10/2018**

**Oggetto: Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs 152/06 con s. m. i. , rilasciata con Determinazione n. 1780 del 03-09-18, dall' Impresa Individuale Cupelli Susanna all'Agraria Santo Stefano di Cupelli Susanna con stabilimento in Localita' Santo Stefano Grotte Santo Stefano nel Comune di Viterbo, impianto esistente ai sensi del D. Lgs. 152/06 con s. m. i. , per l'esercizio della seguente attivita' IPPC: codice 6. 6 - b Impianti per l'allevamento intensivo di suini con piu' di 2. 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)**

## **IL DIRIGENTE**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Ing. Antonello Riccardi e dal responsabile del procedimento Ing. Antonello Riccardi;

Richiamato il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" con s.m.i.; richiamati in particolare gli articoli n. 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n. 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il D.Lgs 59/05, abrogato e sostituito a decorrere dal 26 Agosto 2010, dal D.Lgs 152/06 "norme in materia ambientale" integrato e modificato dal D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128;

VISTO l'art. 1 comma 3 della L.R. n. 16 del 16.12.11 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" delega le Province al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto;

Premesso che con Determinazione n.1780 del 03-09-18 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 con s.m.i. all' Impresa Individuale Cupelli Susanna con stabilimento in Località Santo Stefano Grotte Santo Stefano nel Comune di Viterbo, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 152/06 con s.m.i., per l'esercizio della seguente attività IPPC: codice 6.6 – b Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);

Premesso che l'Impresa Individuale Cupelli Susanna con PEC acquisita al prot. 37400 del 28-9-18 ha comunicato ai sensi dell'art.29 decies comma 1 del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii. di dare attuazione a quanto contenuto nella sopra richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale ed inoltre che il quantitativo di stallatico suino presente nelle vasche è stimato pari a circa 2000 metri cubi;

Premesso che l'Impresa Individuale Cupelli Susanna con PEC acquisita al prot. 37404 del 28-9-18 ha comunicato la variazione della ragione sociale da Impresa Individuale Cupelli Susanna ad Agraria Santo Stefano di Cupelli Susanna, allegando contestualmente la visura camerale aggiornata;

Premesso che l'Impresa Individuale Cupelli Susanna con PEC acquisita al prot. 37406 del 28-9-18 ha trasmesso le autorizzazioni degli impianti che effettuano il trasporto e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale gestiti dal complesso IPPC;

Premesso che l'Impresa Individuale Cupelli Susanna con PEC acquisita al prot.37540 del 01-10-18 ha comunicato una modifica non sostanziale in riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale sopra richiamata consistente nell'inversione della numerazione dei silos del mangime n. 3 e 4 così come indicati nell'allegato 1 all'allegato tecnico;

Ritenuto dover procedere alla variazione della ragione sociale comunicata;

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

## DETERMINA

volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs 152/06 con s.m.i. rilasciata con Determinazione n.1780 del 03-09-18, dall' Impresa Individuale Cupelli Susanna all'Agraria Santo Stefano di Cupelli Susanna con stabilimento in Località Santo Stefano Grotte Santo Stefano nel Comune di Viterbo, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 152/06 con s.m.i., per l'esercizio della seguente attività IPPC: codice 6.6 – b Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); fermo restando l'invarianza di quanto dichiarato nel documento volturato, inclusi scadenza e obblighi;

di prendere atto dell'inversione della numerazione dei silos del mangime n. 3 e 4 così come indicati nell'allegato 1 all'allegato tecnico alla sopra richiamata Determinazione n.1780 del 03-09-18

di prendere atto che, alla data di attuazione, da parte della Società alle disposizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il quantitativo di stallatico suino presente nelle vasche è stimato pari a circa 2000 metri cubi;

di trasmettere, con Posta Elettronica Certificata, la presente voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all' Azienda Agraria interessata, al Comune di Viterbo, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Veterinario della ASL – VITERBO, all'ARPA LAZIO – Sezione Provinciale di Viterbo e Direzione Tecnica;

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013;

di dare atto che le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;

di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

di ammettere ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) dalla data di ricevimento del presente atto;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000

**IL DIRIGENTE**  
**DIR ERNESTO DELLO VICARIO**